



Protocollo n. 36/U

Reggio Emilia, lì 22/01/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 7

Estensore: Dott. Domenico Savino

OGGETTO: Provvedimento definitivo di ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia. CIG 7289147A62.

OGGETTO: Provvedimento definitivo di ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia. CIG 7289147A62

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*. In ambito contrattuale, cui quella delle concessioni deve essere ricondotta, l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi. A tal fine detta separazione di competenze è stata richiamata nello Statuto precisamente con l'intendimento di evitare specie nella materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti all'interno dell'organo deliberativo;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;

- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Atteso:

- che con Determina a contrarre n. 92 del 23/11/2017, è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello Stadio comunale "MIRABELLO" di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia CIG 7289147A62, dell'importo complessivo di € 196.895,00, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del medesimo decreto;
- che il bando di gara è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, in data 29/11/2017 e che il bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici dal 30/11/2017 con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 5 gennaio 2018;
- che entro il termine perentorio del giorno 5 gennaio 2018 (entro le ore 12:00), presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte, così come attestato Dalla Funzionaria della Fondazione ed agli atti di Protocollo:
 1. Gisport s.r.l. – Via Melato n. 2/D – 42122 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02472160353;
 2. A.C. Reggiana 1919 S.p.A. – Via Mogadiscio n. 1 – 42124 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02176360358;
 3. Rugby Reggio A.S.D. – Via Assalini n. 7 – 42123 Reggio Emilia – Codice Fiscale 00628670358;
- che con Determinazione dirigenziale N. 2 del 10/01/2018 si è provveduto alla nomina della Commissione di aggiudicazione ex art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. che risulta così composta:
 - dott. Roberto Montagnani, dirigente del Servizio Appalti del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;
 - dott.ssa Giovanna D'Angelo Funzionaria giuridico-amministrativa presso la Stazione appaltante;
 - dott. Santi Athos, come in premessa identificato, in qualità di membro;
 - Sig.ra Rasori Monica, Quadro Responsabile Bilancio e Personale presso la Fondazione per lo Sport;
- che in data 12 gennaio 2018, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l'esperimento della prima seduta della procedura aperta allo scopo di conferire l'appalto in oggetto;

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., si è proceduto all'apertura delle Buste 1 "Documentazione Amministrativa" onde verificare l'assenza di cause di esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti sui requisiti di partecipazione da cui è emerso di ammettere le seguenti associazioni al prosieguo della gara:

- Gisport s.r.l. – Via Melato n. 2/D – 42122 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02472160353
- A.C. Reggiana 1919 S.p.A. – Via Mogadiscio n. 1 – 42124 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02176360358;

e di ammettere altresì al prosieguo della gara, ma con riserva, in attesa della produzione della documentazione richiesta in virtù del soccorso istruttorio, la sotto riportata associazione:

- Rugby Reggio A.S.D. – Via Assalini n. 7 – 42123 Reggio Emilia – Codice Fiscale 00628670358;

- che con lettera del 12/01/2018, Prot. n. 25/U, inviata tramite posta elettronica certificata, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, richiedendo alla suddetta associazione di produrre entro il termine del 15/01/2018, la dimostrazione dell'avvenuto versamento della contribuzione dovuta all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 Legge 23/12/2005 N. 266 (pari ad € 20,00=) ;
- che con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata in data 12/01/2018 acquisita in atti al N. 29/E di Prot., la A.S.D. Rugby Reggio, ha inviato la documentazione richiesta dalla quale consta che il versamento della contribuzione di cui trattasi è stato effettuato in data 12/01/2018, quindi oltre la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 05/01/2018;

Considerato:

- che ANAC con FAQ n. 36 - "Contributi in sede di gara" - (aggiornamento al 9 giugno 2016) risponde come segue al quesito se sia obbligatorio per gli operatori economici versare il contributo prima di presentare l'offerta: "*Si, l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici*". (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>)
- che l'orientamento giurisprudenziale conferma tale obbligo di preventivo pagamento del contributo di gara, se stabilito dalla *lex specialis* contenuta nell'Avviso di gara: "*L'art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui è condizione di ammissibilità dell'offerta l'obbligo di versamento del contributo Anac, non esclude l'interpretazione, eurounitariamente orientata (da ultimo alla luce della sentenza della CGUE 2 giugno 2016, C-27/15), che il versamento condizioni bensì l'offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, qualora il requisito sostanziale della registrazione ai servizi informatici dell'Anac (AVCPass), per il successivo rilascio del PASSOE (pacificamente producibile anche in corso di gara), sia tempestivo rispetto ai termini di gara e la lex specialis non prescriva anch'essa il versamento a pena di esclusione (TAR Lazio Roma sez. III bis 6/11/2017 n. 11031);*
- che il testo del disciplinare stabilisce quanto segue: "*i) dimostrazione dell'avvenuto versamento della contribuzione dovuta all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 Legge 23/12/2005 N. 266 (pari ad € 20,00=). Tale importo, come precisato dall'Autorità stessa, è stato calcolato tenendo presente il valore dell'appalto e dell'opzione per l'eventuale rinnovo e proroga. Per le modalità relative al versamento delle contribuzioni si rinvia a quanto disposto dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione del 22/12/2015 ed alle istruzioni operative pubblicate sul sito della stessa Autorità. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.*

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara";

- che conseguentemente l'offerta presentata da Rugby Reggio a.s.d va esclusa, perché solo ove tale clausola non fosse stata presente, il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), purché il prerequisite fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac, AVCpass) sia stato perfezionato;
- che alla luce di quanto sopra, si demanda alla Commissione giudicatrice, di proseguire in data odierna alle ore 16:00 in seduta pubblica, con l'apertura e la conseguente siglatura delle offerte tecniche e progettuali contenute all'interno della busta n. 2 e della busta n. 3;

Dato atto che l'esame delle offerte progettuale, tecnica ed economica è demandato ad apposita Commissione giudicatrice più sopra menzionata;

DETERMINA

1. di escludere dal prosieguo della gara, per le motivazioni in premessa riportate, la sotto riportata associazione:
 - Rugby Reggio A.S.D. – Via Assalini n. 7 – 42123 Reggio Emilia – Codice Fiscale 00628670358;
2. di dare conseguentemente atto dell'ammissione delle sotto riportate associazioni:
 - Gisport s.r.l. – Via Melato n. 2/D – 42122 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02472160353;
 - A.C. Reggiana 1919 S.p.A. – Via Mogadiscio n. 1 – 42124 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02176360358, provvedendo in seduta pubblica all'apertura delle buste progettuali e tecniche degli operatori economici ammessi;
3. di demandare l'esame delle offerte progettuale, tecnica ed economica alla Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dirigenziale N. 2 del 10/01/2018 e composta come in premessa indicato;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo del Committente" nella Sezione Amministrazione Trasparente" del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
5. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

(Dott. Domenico Savino)